



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

Area 1 – Ordine e sicurezza pubblica

Genova, data del protocollo

Ai Sig.ri Sindaci dei comuni
della provincia di
Genova

OGGETTO: D.L. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da virus COVID-19
Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 25.03.2020, di modifica del DPCM 22.03.2020

La straordinaria necessità ed urgenza di emanare nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha condotto all'emanazione del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 79.

Il D.L. 19/2020 rimodula e precisa le misure già contemplate dai provvedimenti adottati in attuazione del D.L. 6/2020 (convertito con modificazioni in legge 13/2020 e abrogato a seguito dell'entrata in vigore dello stesso nuovo decreto legge ad eccezione degli artt. 3, comma 6 bis, e 4) regolamentandone le modalità di adozione secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso.

Con l'art. 1, comma 1, del nuovo decreto legge si introduce la possibilità di adottare per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza – dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e fissato al 31 luglio 2020 – una o più delle misure indicate nel comma 2 dello stesso articolo, eventualmente modulandone l'applicazione in aumento o in diminuzione secondo l'andamento dell'epidemia.

L'art. 1, comma 2, ripropone ed elenca puntualmente le misure finalizzate a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dall'attuale situazione epidemiologica, suscettibili di incidere sulle libertà di circolazione, di riunione, di culto, di impresa.

Il successivo comma 3 stabilisce che, per la durata dell'emergenza, il Prefetto può imporre lo svolgimento delle attività che non sono oggetto di provvedimenti di sospensione e delle quali sia assolutamente necessario assicurare l'effettività e la pubblica utilità, sentite preventivamente e senza formalità le parti sociali interessate.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

L'art. 2 del D.L. 19/2020 conferma che le misure di contenimento vengono adottate con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Salute, sentiti il Ministro dell'Interno, il Ministro della Difesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze e gli altri Ministri competenti per materia, nonché i Presidenti delle regioni interessate, allorché riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. Secondo tale norma è stabilita, inoltre, la possibilità che tali decreti siano adottati su proposta dei Presidenti delle regioni o del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, sentiti i Ministri sopra citati, a seconda che le misure riguardino una o alcune specifiche regioni ovvero l'intero territorio nazionale.

E' stato, altresì previsto uno specifico richiamo, per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità, in sede di adozione dei decreti attuativi, al Comitato tecnico-scientifico istituito con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 03.02.2020.

Il decreto legge fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati in attuazione del sopra citato D.L. 6/2020 ovvero ai sensi dell'art. 32 della legge 833/78 e conferma la vigenza fino al 3 aprile 2020 delle misure già adottate con il Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, per come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legge in argomento. Le ulteriori misure, adottate con provvedimenti statali ovvero con ordinanze regionali o sindacali, ancora vigenti alla stessa data, continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori 10 giorni.

L'art. 3 del D.L. 19/2020 delinea la cornice normativa all'interno della quale si inquadra l'adozione di misure urgenti da parte delle Regioni e dei Comuni per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza in atto.

E' previsto, in primo luogo, che le ordinanze comunali e regionali, adottate per ragioni di sanità sulla base della normativa in materia, possano essere emanate nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso nuovo decreto legge, ma con efficacia limitata fino a tale momento e solamente per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte nel territorio della Regione o del Comune interessato.

E' altresì stabilito che, nell'ambito delle misure di cui all'art. 1 comma 2, le Regioni e i Comuni potranno disporre prescrizioni più restrittive rispetto a quelle statali, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza che le stesse possano in alcun modo incidere sulle attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale. Inoltre, i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con misure statali. Tale ultima norma recepisce la *ratio*



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

dell'art. 35 del D.L. 9/2020, che viene dunque abrogato ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett b), del decreto legge in esame.

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, l'art. 4 del nuovo decreto legge modifica la precedente disciplina, superando lo strumento originariamente individuato nell'art. 650 del codice penale a favore di una differenziazione tra gli illeciti.

Viene operata, infatti, una distinzione tra le ordinarie violazioni delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie (chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni) e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus (art. 1, comma 2, lettera e), che ora costituisce reato ai sensi dell'art. 260 del Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 dello stesso art. 4 del decreto legge in esame.

L'art. 4, al comma 3, conferma l'applicazione della L. 689/81 in tema di accertamento delle violazioni, rinviando altresì ai commi 1,2 e 2.1 dell'art. 202 del D.Lgs. 285/92, che disciplinano le diverse modalità di pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative. Inoltre, il successivo comma 4 stabilisce che, all'atto dell'accertamento di alcune specifiche violazioni indicate al comma 2 dello stesso art. 4, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, per una durata non superiore a 5 giorni; tale periodo di chiusura provvisoria viene scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.

La competenza ad irrogare le sanzioni è attribuita al Prefetto in relazione alla violazione delle misure di cui all'art. 2, comma 1, adottate con decreti presidenziali; le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'art. 3, invece, sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte, prevedendo in tal senso una specifica competenza di regioni e comuni. Ai relativi procedimenti si applica l'art. 103 del D.L. 18/2020.

Il comma 8 dell'art. 4, evidenziando che le nuove norme sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, stabilisce che esse si applicano anche alle violazioni commesse in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto legge, prevedendo tuttavia l'applicazione delle sanzioni amministrative nella misura minima ridotta della metà.

Si richiama, infine, l'attenzione sulle disposizioni contenute nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020 ai sensi dell'art. 1, lettera a) dello stesso decreto.

Il provvedimento aggiorna l'elenco dei codici ATECO, integrando, da un lato, le filiere già previste nell'allegato 1 al decreto e, dall'altro, sospendendo le attività non ritenute essenziali.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

La stessa norma fissa al 28 marzo 2020 il termine entro il quale le imprese, tra quelle individuate dall'aggiornamento, devono completare le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Si confida nella consueta e puntuale collaborazione delle SS. LL., facendo riserva di fornire eventuali ulteriori chiarimenti e puntualizzazioni.

IL PREFETTO

(Carmen Perrotta)

Carmen Perrotta

GB/

9